SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

03A00785

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. **306.**

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001, della Commissione, del 12 giugno 2001, concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 1° febbraio 2000, n. 57, recante disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali:

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 2.

Sanzioni nella fase di commercializzazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorità regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.

Art. 3.

Impedimento delle operazioni di controllo

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, o, comunque, ne ostacola lo svolgimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1148/2001, ovvero le fornisce in maniera difforme, in base a quanto previsto dal manuale operativo delle procedure adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

Art. 4.

Violazioni alle norme di qualità e sui controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, a norma del-

l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Art. 5.

Accertamento delle violazioni

1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni.

2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I funzionari regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.

Art. 6.

Abrogazione

1. Il decreto legislativo 1° febbraio 2000, n. 57, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001.». L'art. 3, comma 1, così recita:

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

— Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, reca:

«Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli».

— Il regolamento (CE) n. 1148/01, della Commissione del 12 giugno 2001, reca: «Controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

— Il decreto legislativo 1° febbraio 2000, n. 57, reca: «Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128».

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995 - 1997)». L'art. 8 così recita:

«Art. 8 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentate o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della

legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.».

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 28 dicembre 2001, reca: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi».

Nota all'art. 2:

— Per il regolamento (CE) n. 1148/2001 vedi note alle premesse. L'art. 3 e l'art. 4, paragrafo 3, così recitano:

«Art. 3 *(Banca dati degli operatori)*. — 1. Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli in cui figurano, alle condizioni definite dal presente articolo, gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Si intende per operatore la persona fisica o giuridica che detiene prodotti ortofrutticoli freschi, soggetti a norme di commercializzazione, destinati ad essere esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti commercializzati, per conto proprio o per conto terzi, sul territorio comunitario e/o destinati ad essere esportati in paesi terzi.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno nella banca dati delle seguenti categorie di operatori:

gli operatori che, per l'attività svolta, sono esentati, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, dall'obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione;

le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste esclusivamente nel trasporto delle merci oppure nella vendita al minuto di piccoli quantitativi di ortofrutticoli.

2. Se la banca dati è costituita di vari elementi distinti, l'autorità di coordinamento provvede a garantirne l'uniformità, anche in occasione degli aggiornamenti che vi vengono regolarmente apportati, in particolare dagli organismi di controllo, in base alle informazioni acquisite nel corso dei controlli compiuti in tutte le fasi della commercializzazione.

3. La banca dati contiene, per ogni operatore, il numero di registrazione, il nome, l'indirizzo, le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di cui all'art. 4, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale, un'indicazione dell'importanza dell'operatore e informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso l'operatore, nonché qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo.

4. Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che gli Stati membri ritengano necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali devono essere registrati nella rispettiva banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività.».

«Art. 4. — 3. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori della fase della spedizione che offrano sufficienti garanzie quanto al tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli soggetti alle norme di commercializzazione di cui curano la spedizione, ad apporre su ogni collo spedito l'etichetta il cui fac-simile figura nell'allegato III. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di tre anni rinnovabile. Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono inoltre:

disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dallo Stato membro;

possedere attrezzature adeguate alla preparazione e al condizionamento dei prodotti;

impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutte le operazioni di controllo compiute.

Ove l'operatore non offra più garanzie sufficienti di un tasso di conformità costante ed elevato o laddove non sia più rispettata una delle condizioni di cui sopra, lo Stato membro revoca all'operatore l'autorizzazione di apporre l'etichetta riportata nell'allegato III su ogni collo spedito.».

Nota all'art. 3:

— Per il regolamento (CE) n. 1148/2001 vedi note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il regolamento (CE) n. 2200/96 vedi note alle premesse. L'art. 2, così recita:

«Art. 2. — 1. I prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco possono essere classificati in base ad un sistema di norme.

2. Le norme per gli ortofrutticoli freschi indicate nell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 46 ai fini dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati. A tal fine si tiene conto delle norme CEE(ONU) raccomandate dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo istituito presso la Commissione economia per l'Europa.

Fino al momento dell'adozione di nuove norme continuano ad applicarsi le norme definite a norma dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

3. La Commissione può, secondo la procedura di cui all'art. 46, inserire altri prodotti nell'elenco che figura nell'allegato I».

— Per il regolamento n. 1148/2001 vedi note alle premesse. L'art. 9, paragrafo 3 così recita:

«3. In caso di non conformità, l'organismo di controllo rilascia un attestato di non conformità per l'operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non conformità non possono essere spostate se non con l'autorizzazione dell'organismo di controllo che ha emesso tale attestato e subordinatamente al rispetto delle condizioni da esso eventualmente fissate.

Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa. La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che l'organismo di controllo competente si accerti con i mezzi ritenuti idonei della conformità della merce. Se del caso, tale organismo rilascia il certificato di conformità di cui all'allegato I per la partita o la parte della partita resa conforme».

Note all'art. 5:

— Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note alle premesse.

— L'art. 357 del codice penale così recita:

«Art. 357 *(Nozioni del pubblico ufficiale)*. — Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.».

03G0020

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2001, n. 112;

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002, con il quale sono stati definiti i flussi di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero per l'anno 2002, rispettivamente per le categorie dei lavoratori autonomi, dei dirigenti, dei lavoratori di origine italiana residenti in Argentina e dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria;

Considerato che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Argentina è stato costituito l'apposito elenco previsto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;

Considerato che i Paesi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2002, che hanno sottoscritto accordi in materia migratoria, hanno già provveduto a predisporre liste di lavoratori disponibili a svolgere lavoro subordinato in Italia;

Ritenuto che il termine del 31 dicembre 2002, utile per la finalizzazione dei rapporti di lavoro in parola, non consente il completo e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di integrazione del fabbisogno di manodopera di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002, il termine del 31 dicembre 2002 è prorogato al 31 marzo 2003.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 133

03A00973

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2001, n. 112;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 non è stato ancora emanato;

Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi, di cui 60.000 per lavoro stagionale;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero e agricolo, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato a carattere stagionale, a decorrere da gennaio 2003;

Tenuto conto delle richieste di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2003 formulate dalle regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, con riferimento a tale periodo, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 60.000 unità, ripartita tra le regioni e province autonome, di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui è stata accettata l'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale, di quelli che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 e 2002.

3. Sulla base delle effettive esigenze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in corso d'anno, può con proprio decreto rideterminare la distribuzione delle quote tra le regioni e province autonome.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 134

ALLEGATO

Regione	Quota
Valle d'Aosta	15
Piemonte	3.500
Lombardia	1.800
Trento	12.000
Bolzano	15.700
Veneto	7.690
Friuli-Venezia Giulia	2.700
Liguria	230
Emilia-Romagna	7400
Toscana	2.000
Umbria	1.000
Marche	1.030
Lazio	635
Abruzzo	1.600
Molise	300
Campania	500
Puglia	1.600
Basilicata	50
Calabria	50
Sicilia	100
Sardegna	100
TOTALE . . .	60.000

03A00974

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Martinez Pascual Silvia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Martinez Pascual Silvia nata il 20 gennaio 1977 a Melilla (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi e l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di biologo conseguito in Spagna, ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso del titolo di licenciada en biologìa conseguito presso la Universidad de Santiago de Compostela in data 16 ottobre 2001;

Preso atto che la richiedente è stata iscritta al Colegio Oficial de Biòlogos - Delegaciòn de Galicia in data 31 dicembre 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 29 novembre 2002;

Visto il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi espresso nella nota in atti datata 5 dicembre 2002;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Martinez Pascual Silvia nata il 20 gennaio 1977 a Melilla (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

03A00832

DECRETO 20 gennaio 2003.

Riconoscimento al sig. De Pascuale Francisco Josè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. De Pascuale Francisco Josè nato il 1° luglio 1961 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di ingeniero electricista electrònico, conseguito presso l'Universidad Nacional de Cordoba in data 8 giugno 1990 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Ritenuto che il sig. De Pascuale abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, terzo trattino e 3 lettera *a)* della direttiva n. 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di ingeniero in Argentina, come attestato dal Colegio de Ingegnieros Especialistas de Cordoba in data 5 luglio 2002;

Decreta:

Al sig. De Pascuale Francisco Josè, nato il 1° luglio 1961 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

03A00833

DECRETO 20 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Caleffi De Silverio Tiziana Victoria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Caleffi De Silverio Tiziana Victoria, nata il 1° maggio 1975 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di Ingeniero Quìmico conseguito in Venezuela ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del diploma di laurea in ingegneria chimica conseguito presso la Universidad Metropolitana di Caracas in data 22 ottobre 2000;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al Colegio de Ingenieros de Venezuela dal 23 aprile 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Caleffi De Silverio Tiziana Victoria, nata il 1° maggio 1975 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) elettrotecnica;

2) fisica tecnica industriale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

03A00834

DECRETO 20 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Alvarez Maria Susana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Alvarez Maria Susana nata il 13 maggio 1956 a Comandante Nicanor Otamendi (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di ingenera quìmica, conseguito presso la Universidad Nacional de Mar del Plata in data 8 luglio 1992, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires dal 12 giugno 2002;

Ritenuto che la sig.ra Alvarez abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A - settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Alvarez Maria Susana, nata il 13 maggio 1956 a Comandante Nicanor Otamendi (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'alba degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: Mele

03A00835

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2002.

Impegno di erogazione della somma di € 538.104,28 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1998, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 010 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 59 e 71 del 15 dicembre 1999. sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana e da Banca Nazionale del Lavoro alla regione Umbria;

Vista la richiesta di versamento della 14ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2002, avanzata dal Banco di Sicilia per mutuo concesso all'Università degli studi di Palermo, di € 538.104,28;

Vista la nota n. 1267 del 24 ottobre 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, il versamento degli importi delle rate in scadenza al 31 dicembre 2002 che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 538.104,28 valuta 31 dicembre 2002- a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all' istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 440.858,92 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 97.245,36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 538.104,28 a favore della cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 440.858,92;

capitolo 3460 per € 97.245,36.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 31 dicembre 2002 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti, sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 25 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A00776

DECRETO 25 ottobre 2002.

Impegno di erogazione della somma di € 464.161,19 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo inoltro all'istituto mutuante interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1998, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 60, 61, 63, 66, 68 del 15 dicembre 1999 e n. 06 del 18 aprile 2000, sono stati estinti anticipatamente i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana e da Banco Ambrosiano Veneto al Friuli Venezia Giulia, da Banco di Sicilia alla regione Sicilia e dal Banco di Napoli alla regione Puglia;

Vista la richiesta di versamento della 16ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2002, avanzata dalla Cariplo per mutuo concesso alla «Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor» di Roma, di € 464.161,19;

Vista la nota n. 1267 del 24 ottobre 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, degli importi delle rate in scadenza al 31 dicembre 2002 che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 464.161,19 valuta 30 dicembre 2002 - a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all' istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 293.820,43 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 170.340,76 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 464.161,19 a favore della cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 293.820,43;

capitolo 3460 per € 170.340,76.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 31 dicembre 2002 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti, sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 25 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A00777

DECRETO 25 ottobre 2002.

Impegno di erogazione della somma di € 2.312.111,75 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1998, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 62, 64, 65, 67, 69, 70 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Mediovenezie alle regioni Veneto e Marche e da Banco di Sicilia alla regione Sicilia;

Viste le richieste di versamento della 18ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2002, avanzata dagli istituti:

1) Crediop - Roma per € 1.314.781,60;

2) San Paolo - I.M.I. - Torino per € 390.348,88;

3) Carige - Genova per € 606.981,27,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Piemonte; 2) centro oncologico di Aviano (Pordenone); 3) istituto G. Gaslini di Genova;

Vista la nota n. 1267 del 24 ottobre 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale tra l'altro, il versamento degli importi delle rate in scadenza al 31 dicembre 2002 che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente ai sopramenzionati istituti bancari;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 2.312.111,75 valuta 31 dicembre 2002, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 1.993.569,38 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 318.542,37 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 2.312.111,75 a favore della cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 1.993.569,38;

capitolo 3460 per € 318.542,37.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 31 dicembre 2002 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti, sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati.

Roma, 25 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A00778

DECRETO 25 ottobre 2002.

Impegno di erogazione della somma di € 926.281,12 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1998, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico Gemelli di Roma;

Vista la nota n. 430 del 10 aprile 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 18ª rata semestrale, scadenza al 31 dicembre 2002, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per € 179.812,56;

Abruzzo per € 106.285,54;

Policlinico Gemelli per € 640.183,02;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 926.281,12 valuta 31 dicembre 2002 - a favore della cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 336.564,36 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 589.716,76 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 926.281,12 a favore della cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 336.564,36;

capitolo 3460 per € 589.716,76.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 31 dicembre 2002 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti, sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 25 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A00779

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Plasmasafe».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 176, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 16 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.468-99/D3 del 17 maggio 2002 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Kedrion S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 17 maggio 2002, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002:

PLASMASAFE: sacca da 200 ml di soluzione per infusione endovenosa - A.I.C. n. 033369 012,

ditta Kedrion S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A00874

DECRETO 14 gennaio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dolex».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 29 ottobre 2002 della ditta Istituto Farmacoterapico Italiano S.p.a., titolare della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

DOLEX: 20 compresse 200 mg - A.I.C. n. 027638016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A00875

DECRETO 14 gennaio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Equilithium».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 29 ottobre 2002 della ditta Farmafin S.r.l., titolare della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farmafin S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

EQUILITHIUM: 50 cps rigide 300 mg - A.I.C. n. 032859011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A00876

DECRETO 17 gennaio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sperti».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Home Products Italiana S.p.a. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Home Products Italiana S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SPERTI:

tubo 51 g pomata - A.I.C. n. 031847015;

12 supposte - A.I.C. n. 031847027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A00871

DECRETO 17 gennaio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloreum».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 16 dicembre 2002 della ditta Alfa Wassermann S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

DICLOREUM: «Tissugel» 10 plasters 180 mg - A.I.C. n. 0245150 153,

ditta Alfa Wassermann S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A00872

DECRETO 20 gennaio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina Calcica D. & G.».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta D. & G. S.r.l. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta D. & G. S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

EPARINA CALCICA D. & G.:

«5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 033937 018;

«12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 033937 020;

«20000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 033937 032,

ditta D. & G. S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A00873

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 gennaio 2003.

Riconoscimento ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento CE n. 2318/2001, organizzazione di produttori denominata «Organizzazione produttori molluschicoltori del compartimento marittimo di Pesaro».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda in data 13 giugno 2001 con la quale l'organizzazione produttori molluschicoltori del compartimento di Pesaro - Soc. consortile a r.l. con sede a Fano, ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento n. 2939/1994 ora abrogato dal suddetto regolamento (CE) n. 2318/2001, il riconoscimento come organizzazione di produttori per l'allevamento di mitili e molluschi;

Considerato che la suddetta società consortile risulta essere regolarmente costituita con atto in data 2 maggio 2001, repertorio n. 6007 per notaio Luca Sabbadini di Fano;

Visto lo statuto, debitamente modificato con atto in data 6 luglio 2001 secondo i requisiti previsti dall'art. 5 del reg. n. 104/2000, e l'elenco degli aderenti a detta società consortile;

Visti gli atti dai quali risulta che l'organizzazione produttori molluschicoltori del compartimento di Pesaro - Soc. consortile a r.l. con sede a Fano risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento n. 104/2000 e dal regolamento n. 2318/2001 art. 1, paragrafo 5;

Viste le relazioni in data 15 aprile 2002 e 30 luglio 2002 dell'ufficio circondariale marittimo di Fano in cui si esprime parere favorevole al riconoscimento della suddetta organizzazione di molluschicoltori;

Decreta:

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizza-

zione di produttori denominata «Organizzazione produttori molluschicoltori del compartimento marittimo di Pesaro» - Società consortile a r.l. con sede a Fano, i seguenti prodotti di allevamento: mitili e molluschi.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A00773

DECRETO 20 gennaio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Verona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del presidente alla Repubblica 24 luglio 1917, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 25 luglio 2002 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nel sottoelencato territorio agricolo, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Verona: grandinate del 25 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio del comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A00869

DECRETO 20 gennaio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del presidente alla Repubblica 24 luglio 1917, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 6 settembre 2002 nella provincia di Benevento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nel sottoelencato territorio agricolo, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Benevento: grandinate del 6 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Calvi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A00870

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 gennaio 2003.

Scioglimento di due società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demanato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore della società cooperativa di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro l'adozione e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Vista l'istruttoria eseguita nei confronti delle sottoelencate cooperative edilizie dalla quale risulta che le medesime sono inesistenti al registro imprese e pertanto non esistono bilanci d'esercizio depositati;

Decreta

lo scioglimento delle seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) «Cooperativa edilizia Venere S.r.l.», con sede in Castelvenere (Benevento) alla via Sannitica n. 73, costituita per rogito dal notaio Mario Iannella in data 1° marzo 1976, repertorio n. 82843 - BUSC n. 663/143618;

2) società cooperativa a responsabilità limitata «Serena», con sede in Faicchio (Benevento) al corso Umberto I n. 16, costituita per rogito dal notaio Luigi Michele Delle Veneri in data 8 maggio 1974, repertorio n. 8322 - BUSC n. 539/133344.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 8 gennaio 2003

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

03A00693

DECRETO 10 gennaio 2003.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225/1974 con il quale veniva istituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 39 del 14 luglio 1999 con il quale il sig. Giancarlo Cherchi era stato nominato membro effettivo della commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori CGIL;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del sig. Giancarlo Cherchi;

Vista la designazione del sostituto da parte dell'organizzazione interessata CGIL effettuata con nota del 18 dicembre 2002;

Decreta:

La sig.ra Maria Carbone è nominata membro effettivo in sostituzione del sig. Giancarlo Cherchi in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei lavoratori per la CGIL.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 gennaio 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A00694

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 gennaio 2003.

Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42. Interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali. Autorizzazione all'utilizzo di economie a favore delle provincie di Sondrio, Asti, Vicenza, Viterbo, Avellino, Oristano e L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988 n. 67 art. 17, commi 41 e 42 che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte del Province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, interessata con note nn. 188 del 12 febbraio 2001 e 237 del 25 febbraio 2002, risultano a favore delle sottoelencate province le seguenti disponibilità su interventi già autorizzati con i suddetti decreti ministeriali per un importo di € 11.100.028,41 pari a L. 21.492.652.009:

Sondrio, € 619.748,28;

Asti, € 1.614.960,72;

Vicenza, € 2.084.936,50;

Viterbo, € 1.554.535,27;

Avellino, € 964.483,26;

Oristano, € 2.422.182,86;

L'Aquila, € 1.839.181,52;

Considerato che le province interessate hanno richiesto l'utilizzo delle sopraindicate disponibilità per i seguenti interventi:

Sondrio: s.p. 23 «Tartano - Ponte del Desco» - Adeguamento protezioni laterali e ripristino pavimentazioni - Importo finanziamento € 619.748,28;

Asti:

s.p. 10 Aramengo - Cisterna - Ammodernamento da Villafranca all'incrocio con la s.p. 19 - Completamento - Importo finanziamento € 1.289.592,87;

s.p. 22 di Valle Versa - Sistemazione incrocio con la s.p. 34 a Montiglio Monferrato con rotatoria - Importo finanziamento € 325.367,85;

Vicenza: ex ss.ss. varie: opere di manutenzione straordinaria - Importo finanziamento € 2.084.936,50;

Viterbo:

lavori di riqualificazione e risanamento strutturale con potenziamento delle s.p. Soranese e Onanese - Importo finanziamento € 108.455,95;

lavori di risanamento strutturale per la riqualificazione della s.p. Ponte San Pietro e di Castro - Importo finanziamento € 413.284,51;

lavori di riqualificazione, risanamento e potenziamento della s.p. Vasanellese - Importo finanziamento € 309.874,10;

lavori di sistemazione straordinaria e riqualificazione di alcuni tratti della s.p. Barbaranese - Importo finanziamento € 308.419,79;

lavori di riqualificazione strutturale e potenziamento della s.p. Faleriense - Importo finanziamento € 413.166,00;

Avellino:

s.p. 52 Taurasi - tratto S.S. 90 Calore - Taurasi - S. Angelo a Scala - ex S.S. 164 Fontanarosa - Lavori di manutenzione straordinaria - Importo finanziamento € 210.000,00;

s.p. 79 2º lotto - tratto dal km 3.000 - Trevico - Vallata - Lavori di ammodernamento e riqualificazione - Importo finanziamento € 204.204,48;

s.p. 228 - tratto dal bivio s.s. 7 - Cervinara - lavori di manutenzione straordinaria - Importo finanziamento € 210.000,00;

s.p. 248 - tratto Grottolella - Altavilla - lavori di manutenzione straordinaria - Importo finanziamento € 210.000,00;

s.p. 283 - tratto dal km 1.400 Centro abitato Melito - lavori di ammodernamento e riqualificazione - Importo finanziamento € 130.000,00;

Oristano: messa in sicurezza e riqualificazione delle ss.pp. 98 «Circonvallazione di Mogoro e Masullas», 68 «Tiria - Marrubiu» 84 «Bidoni - Fondo valle Taloro» e 10 tratto «S. Vero Milis - Putzu Idu» - Importo finanziamento € 2.422.182,86;

L'Aquila:

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle ss.pp. 10 «Peligna», 52 «Nolfese», 49 «Corfiniense», 123 «di Castrovalva» - Importo finanziamento € 169.977,19;

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle ss.pp. 17 «del P.N.A.», 60 «Marsico Sannitica» e 60 «Diramazione Cocullo» - Importo fmanziamento € 200.665,39;

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle ss.pp. 19 «Ultrafucense», 20 «Marruviana», 22 «Circonfucense», 66 «di Rendinara» e 65 «di Civita d'Antino» dir. Morino - Importo finanziamento € 371.853,00;

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle ss.pp. 1997 «del lago di Racollo», 7 «di Castel del Monte», 8 «Peltuinate» e 72 «di Capestrano» - Importo finanziamento € 371.848,96;

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle s.p. 1 «Amiternina», 5 «Silvaplana», 31 «Forulense», 35/bis «di Bagno», 36 «Forconese», 38 «Nuova Vestina» e 120 «Mausonia» - Importo finanziamento € 354.003,67;

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle ss.pp. 29 «dell'Alto Aterno» e 103 «di Filetto» - Importo finanziamento € 370.833,31;

Considerato che detti interventi corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, tali richieste delle province possono essere accolte;

Decreta:

È autorizzato il sottoelencato utilizzo delle economie sui finanziamenti a suo tempo concessi alle Province sopraspecificate con i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990, per gli interventi di seguito riportati:

Sondrio: s.p. 23 «Tartano - Ponte del Desco» Adeguamento protezioni laterali e ripristino pavimentazioni - Importo finanziamento € 619.748,28.

Asti:

s.p. 10 Aramengo - Cisterna - Ammodernamento da Villafranca all'incrocio con la s.p. 19 - Completamento - Importo finanziamento € 1.289.592,87;

s.p. 22 di Valle Versa - Sistemazione incrocio con la s.p. 34 a Montiglio Monferrato con rotatoria - Importo finanziamento € 325.367,85.

Vicenza: ex ss.ss. varie: opere di manutenzione straordinaria - Importo finanziamento € 2.084.936,50.

Viterbo:

lavori di riqualificazione e risanamento strutturale con potenziamento delle ss.pp. Soranese e Onanese - Importo finanziamento € 108.455,95;

lavori di risanamento strutturale per la riqualificazione della s.p. Ponte San Pietro e di Castro - Importo finanziamento € 413.284,51;

lavori di riqualificazione, risanamento e potenziamento della s.p. Vasanellese - Importo finanziamento € 309.374,10;

lavori di sistemazione straordinaria e riqualificazione di alcuni tratti della s.p. Barbaranese - Importo finanziamento € 308.419,79;

lavori di riqualificazione strutturale e potenziamento della s.p. Faleriense - Importo finanziamento € 413.166,00.

Avellino:

s.p. 52 Taurasi - tratto s.s. 90 Calore - Taurasi - S. Angelo a Scala - ex s.s. 164 Fontanarosa - lavori di manutenzione straordinaria - Importo finanziamento € 210.000,00;

s.p. 79 2º lotto - tratto dal km 3.000 - Trevico - Vallata - Lavori di ammodernamento e riqualificazione - Importo finanziamento € 204.204,48;

s.p. 228 - tratto dal bivio s.s. 7 - Cervinara - lavori di manutenzione straordinaria - Importo finanziamento € 210.000,00;

s.p. 248 - tratto Grottolella - Altavilla - lavori di manutenzione straordinaria - Importo finanziamento € 210.000,00;

s.p. 283 - tratto dal km 1.400 Centro abitato Melito - lavori di ammodernamento e riqualificazione - Importo finanziamento € 130.000,00.

Oristano: messa in sicurezza e riqualificazione delle ss.pp. 98 «Circonvallazione di Mogoro e Masullas», 68 «Tiria - Marrubiu», 84 «Bidoni - Fondo valle Taloro» e 10 tratto «S. Vero Milis - Putzu Idu» - Importo finanziamento € 2.422.182,86.

L'Aquila:

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle ss.pp. 10 «Peligna», 52 «Nolfese», 49 «Corfiniense», 123 «di Castrovalva» - Importo finanziamento € 169.977,19;

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle ss.pp. 17 «del P.N.A.», 60 «Marsico Sannitica» e 60 «Diramazione Cocullo» - Importo finanziamento € 200.665,39;

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle ss.pp. 19 «Ultrafucense», 20 «Marraviana», 22 «Circonflicense», 66 «di Rendinara» e 65 «di Civita d'Antino» dir. Morino - Importo finanziamento € 371.853,00;

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle ss.pp. 1997 «del lago di Racollo», 7 «di Castel del Monte», 8 «Peltuinate» e 72 «di Capestrano» - Importo finanziamento € 371.848,96;

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle ss.pp. 1 «Amiternina», 5 «Silvaplana», 31 «Forulense», 35/bis «di Bagno», 36 «Forconese», 38 «Nuova Vestina» e 120 «Mausonia» - Importo finanziamento € 354.003,67;

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle ss.pp. 29 «dell'Alto Aterno» e 103 «di Filetto» - Importo finanzimento € 370.833,31,

totale € 11.098.414,71.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 13 gennaio 2003

p. *Il Ministro:* MARTINAT

03A00900

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 gennaio 2003.

Rideterminazione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea in infermiere, presso le Università «Federico II» di Napoli e di Messina.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002 ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, indicato per il corso di laurea in infermiere, afferente alla classe 1;

Visti i decreti ministeriali in data 7 agosto, 22 ottobre e 14 novembre 2002 con i quali si è provveduto ad autorizzare l'ampliamento del numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per il citato corso di laurea;

Viste le note in data 31 ottobre e il dicembre 2002 con le quali l'Università degli studi «Federico II» di Napoli richiede l'ampliamento dei posti definiti con il precitato decreto ministeriale 4 luglio 2002 per il corso di laurea in infermiere;

Vista la nota in data 6 dicembre 2002 con la quale l'Università degli studi di Messina richiede l'ampliamento dei posti definiti con il precitato decreto ministeriale 4 luglio 2002 per il corso di laurea in infermiere;

Visto il parere espresso dal Ministero della salute;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni al più volte citato corso di laurea per l'anno accademico 2002-2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 luglio 2002, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e degli studenti non comunitari residenti all'estero è modificato per i seguenti corsi di laurea: in infermiere, afferente alla classe 1 (ex d.u. in infermiere): da 11.985 a 12.039.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:

Università degli studi «Federico II» di Napoli: corso di laurea in infermiere, afferente alla classe 1 (ex d.u. in infermiere): da trecento a trecentoquattro;

Università degli studi di Messina: corso di laurea in infermiere, afferente alla classe 1 (ex d.u. in infermiere): da centotrenta a centottanta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A00724

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 31 dicembre 2002, l'irregolare funzionamento dell'ufficio PRA di Ancona.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 31 dicembre 2002 per un'assemblea del personale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 9 gennaio 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A00725

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate

Dispone:

È accertato, per il giorno 31 dicembre 2002, l'irregolare funzionamento dell'ufficio PRA di Macerata.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 31 dicembre 2002 durante l'orario pomeridiano di apertura al pubblico per un'assemblea del personale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 9 gennaio 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A00726

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Perugia - sezione staccata di Spoleto.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'ufficio provinciale del territorio di Perugia prot. n. 481789 in data 16 dicembre 2002 e n. 1101 in data 23 dicembre 2002, con le quali sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Spoleto dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nei giorni dal 14 al 16 dicembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico, essendo stato causato da un guasto al server del sistema informatico, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 10 gennaio 2003 con protocollo n. 7 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Perugia - Sezione staccata di Spoleto, nei giorni dal 14 al 16 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 16 gennaio 2003

Il direttore compartimentale: MACCHIA

03A00810

DECRETO 16 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio, dell'ufficio del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le dispsizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legisltivo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'art. 33 della legge 18 fbbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno, prot. n. 179361 del 16 dicembre 2002 e prot. n. 183648 del 31 dicembre 2002, con le quali sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato fuzionamento del servizio, consistito nel fatto che nei giorni dal 27 al 31 dicembre 2002 non è stato svolto alcun servizio al pubblico - essendo stato causato dal programmato trasferimento dell'ufficio, con tutte le relative attrezzature, della nuova sede - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la Toscana, che, con nota in data 3 gennaio 2003, protocollo n. 622, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'Ufficio del terrirorio di Livorno nei giorni dal 27 al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 16 gennaio 2003

Il direttore compartimentale: MACCHIA

03A00811

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Rinvio della ripubblicazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, corredata delle relative note, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).».

Si comunica che, per esigenze tecniche, la ripubblicazione, già prevista in data odierna, del testo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», corredato delle relative «note», sarà effettuata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 febbraio 2003.

03A01153

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno, recante: «Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura dell'Istituto Canonichesse della Croce, in Roma».

Nel testo dell'estratto relativo al decreto del Ministero dell'interno, recante: «Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto Canonichesse della Croce, in Roma», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2003, ove è indicata la data del 24 dicembre 2003, leggasi: «24 dicembre 2002».

03A00836

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2002.

Ai sensi della tabella I, parte I, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2002, è pari al 5,04%.

03A00972

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 gennaio 2003

Dollaro USA	1,0748
Yen giapponese	128,23
Corona danese	7,4344
Lira Sterlina	0,65340
Corona svedese	9,1870
Franco svizzero	1,4702
Corona islandese	83,58
Corona norvegese	7,4315
Lev bulgaro	1,9553
Lira cipriota	0,57927
Corona ceca	31,407
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,50
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6218
Lira maltese	0,4195
Zloty polacco	4,0873
Leu romeno	35677
Tallero sloveno	231,0800
Corona slovacca	41,806
Lira turca	1769000
Dollaro australiano	1,8285
Dollaro canadese	1,6410
Dollaro di Hong Kong	8,3831
Dollaro neozelandese	1,9655
Dollaro di Singapore	1,8704
Won sudcoreano	1251,07
Rand sudafricano	9,2876

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A01157

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Proserem».

Estratto decreto n. 1 del 13 gennaio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PROSEREM nelle forme e confezioni: «185 mg capsule rigide», 50 capsule rigide, «185 mg capsule rigide», 100 capsule rigide; «185 mg capsule rigide», 200 capsule rigide, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Arkopharma, con sede legale e domicilio fiscale in 06516 - Carros Cedex, 1Ere Avenue 2709 M-Lid De Carros Le Broc, Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «185 mg capsule rigide», 50 capsule rigide - A.I.C. n. 033258017 (in base 10), 0ZQYK1 (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Arkopharma-Zone industrielle - B.P.28 Carros Cedex (Francia) - Produzione, controlli, confezionamento.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: iperico 185 mg di estratto secco (l'estratto secco contiene: lo 0,3% di ipericina: ogni capsula contiene circa 0,5 mg di ipericina);

eccipienti: lattosio 162 mg, magnesio stearato 3 mg; ferro ossido giallo 0,10 mg; gelatina 100 mg; titanio biossibo 2 mg.

Confezione: «185 mg capsule rigide», 100 capsule rigide - A.I.C. n. 033258029 (in base 10), 0ZQYKF (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Arkopharma - Zone industrielle - B.P.28 Carros Cedex (Francia) - Produzione, controlli, confezionamento.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: iperico 185 mg di estratto secco (l'estratto secco contiene: lo 0,30/ di ipericina: ogni capsula contiene circa 0,5 mg di ipericina);

eccipienti: lattosio 162 mg, magnesio stearato 3 mg; ferro ossido giallo 0,10 mg; gelatina 100 mg; titanio biossibo 2 mg.

Confezione: «185 mg capsule rigide», 200 capsule rigide - A.I.C. n. 033258031 (in base 10), 0ZQYKH (in base 32).

Classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutia: capsule rigide.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Arkopharma - Zone industrielle-B.P.28 Carros Cedex (Francia) - Produzione, controlli, confezionamento.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: iperico 185 mg di estratto secco (l'estratto secco contiene: lo 0,3% di ipericina: ogni capsula contiene circa 0,5 mg di ipericina);

eccipienti: lattosio 162 mg, magnesio stearato 3 mg; ferro ossido giallo 0,10 mg; gelatina 100 mg; titanio biossibo 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: PROSEREM è indicato nel trattamento di sindromi depressive di grado lieve.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00809

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nalcrom»

Estratto decreto n. 610 del 23 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5 - Milano, con codice fiscale 00832400154.

Medicinale: NALCROM.

Confezione:

20 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024861015;

12 bustine granulato 250 mg - A.I.C. n. 024861039;

6 bustine 500 mg - A.I.C. n. 024861041.

È ora trasferita alla società: ItalChimici S.p.a., con sede in via G. Winckelmann, 2 - Milano, con codice fiscale n. 01328640592.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00806

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bonedur»

Estratto decreto n. 620 del 23 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l, con sede in via S. Rocco n. 6, Episcopia - Potenza, con codice fiscale n. 01135800769.

Medicinale: BONEDUR.

Confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 034798013.

È ora trasferita alla società: Ratiopharm Gmbh, con sede in Graf-Arco Strasse n. 3, Ulm - Germania.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: calcio carbonato + vitamina D3;

confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 034798013/G.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Classe: a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale BONEDUR, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. n. 034792013, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00807

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fomentil»

Estratto provvedimento n. 822 del 24 dicembre 2002

Medicinale: FOMENTIL.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico S.I.T. Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede - Pavia (PV), via Cavour n. 70 - c.a.p. 27035 Italia, codice fiscale n. 01108720598.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13) - 17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È approvata la modifica delle specifiche del principio attivo: «timo essenza» variando il parametro relativo al titolo in timolo > 20% p/p a > 50% ed adeguando conseguentemente il contenuto in timo essenza per compressa da 30 mg a 12 mg.

È inoltre approvata la modifica degli eccipienti:

da:

eccipienti: lavanda essenza 0,02 g - acido tartarico 1,16 g - sodio bicarbonato 1,28 g - bentonite 0,52 g - talco 0,028 g - sodio stearato 0,092 g - polietilenglicole 400 0,02 g - palmito stearato di glicerolo 0,2 g - silice precipitata 0,12 g - cellulosa microcristallina 0,2 g;

a:

eccipienti: lavanda essenza 0,02 g - acido tartarico 1 g - sodio bicarbonato 1,17 g - bentonite 0,41 g - talco 0,028 g - polietilenglicole 400 0,02 g - palmito stearato di glicerolo 0,14 g - silice precipitata 0,1 g - cellulosa microcristallina 0,46 g - magnesio stearato 0,01 g - polivinilpirrolidone 0,1 g.

È inoltre autorizzata la modifica delle specifiche del medicinale relativamente al solo peso medio per compressa da 3,8 g a 3,6 g relativamente alla confezione sottoelencata:

10 compresse inalazioni - A.I.C. n. 006239026.

É altresì modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

da : 026 «10 compresse inalazioni»;

a: 026 «compresse per suffumigi» 10 compresse, relativamente alle confezioni sottoelencate:

10 compresse inalazioni - A.I.C. n. 006239026.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00808

COMUNE DI CREMENO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cremeno (Lecco) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquota del sei per mille su tutte le unità immobiliari;

Aliquota del quattro per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

Detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di € 258,00.

(Omissis).

03A00617

COMUNE DI DRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Dro (Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di confermare, per l'anno 2003, al cinque per mille l'aliquota ordinaria, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;

2. di confermare, per l'anno 2003, la riduzione dell'aliquota di cui al punto 1, del presente dispositivo al quattro per mille:

a) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;

dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) per un'unica unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, box, posto macchina coperto o scoperto ecc.) che costituisce pertinenza dell'abitazione principale;

c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

3. di confermare, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, la diversificazione dell'aliquota di cui al punto 1, del presente dispositivo al 6 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi e relative pertinenze non destinate ad abitazione principale del proprietario che risultano non locati;

4. di confermare, per l'anno 2003, ad € 168,00 la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per l'imposta dovuta:

a) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;

dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) per un'unica unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;

c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

5. di confermare, per l'anno 2003, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari in € 104,00, così come previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

(Omissis).

03A00618

COMUNE DI FAGAGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Fagagna (Udine) ha adottato il 5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del cinque per mille e di fissare la detrazione per abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A00619

COMUNE DI GRINZANE CAVOUR

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Grinzane Cavour (Cuneo) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare nella misura del sei per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 2003, agli immobili diversi dall'abitazione principale;

2) Di determinare altresì, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 2003, alle abitazioni principali;

3) Di confermare, altresì, in € 103,29 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

03A00620

COMUNE DI ISOLA VICENTINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Isola Vicentina (Vicenza) ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare con decorrenza 1º gennaio 2003 l'aliquota I.C.I. del cinque per mille per tutte le fattispecie imponibili.

2) Di confermare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A00621

COMUNE DI LUCCA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lucca ha adottato il 5 dicembre 2002 e il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di adottare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per anno 2003:

a) aliquota ordinaria del cinque virgola cinquanta per mille per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti;

b) aliquota ridotta del quattro virgola cinquanta per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Lucca, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) aliquota ridotta all'uno per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

d) aliquota del sette per mille per gli immobili adibiti all'attività della grande distribuzione commerciale, esercitate su superfici superiori a metri quadrati 1500, secondo le previsioni della legge Regione Toscana 17 maggio 1999, n. 28, e del relativo regolamento di attuazione in data 26 luglio 1999, n. 4, come modificato con il regolamento 3 maggio 2000, n. 5;

(Omissis);

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 124,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione al numero dei soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione;

(Omissis);

4. di aumentare altresì, sempre per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale, stabilendola nella misura di € 258,00 annui, a favore dei contribuenti per i quali ricorrano tutte le seguenti condizioni:

aver compiuto il sessantaquattresimo anno di età alla data del 1º gennaio 2003;

essere proprietario sull'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, anche se accatastati autonomamente;

non essere proprietario di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile);

non essere proprietario di terreni edificabili;

il reddito deve derivare prevalentemente da pensione (massimo 25% da attività retribuita);

aver avuto nell'anno 2002 un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superiore a € 11.880,00. Se il nucleo familiare è composto da altre persone oltre il contribuente, tale limite di reddito viene incrementato di € 3.100,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente;

gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;

presentare al comune di Lucca, entro il termine del 30 giugno 2003 a pena di decadenza dalla agevolazione, apposita auto certificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti.

(Omissis).

03A00622

COMUNE DI MALO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Malo (Vicenza) ha adottato il 10 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, e per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria, nella misura del cinque virgola cinque per mille, da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nella lettera *b)* del presente punto 1);

b) aliquota ridotta, nella misura del quattro virgola otto per mille, da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e al valore delle pertinenze della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune di Malo, nonché al valore delle seguenti unità immobiliari e loro pertinenze:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa risulti non locata;

unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta entro il primo grado ovvero ai parenti, in linea retta entro il primo grado, del coniuge e dagli stessi parenti effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza;

La detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o equiparata all'abitazione principale rimane fissata nella misura di € 103,29, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa;

2) di elevare, *(omissis)*, anche per l'anno 2003, a € 206,58, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:

I. possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali pertinenze di tale abitazione;

II. godimento della sola pensione sociale, oltre al solo reddito dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa; nel caso di più componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa, dovrà essere costituito da sole pensioni sociali;

III. in alternativa al precedente punto II, godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al «minimo vitale» nella misura stabilita per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato.

Di stabilire che la richiesta documentata della maggior detrazione dovrà essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta in acconto e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti I, II e III potrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

(Omissis).

03A00623

COMUNE DI ODOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Odolo (Brescia) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare in questo comune per l'anno 2003 nelle misure già vigenti nell'esercizio 2002, determinandola quindi come segue:

nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: cinque per mille;

per tutti gli altri casi: sei per mille;

2. di confermare, per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di € 258,23 (lire 500.000), rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

(Omissis).

03A00624

COMUNE DI ORTISEI (ST. ULRICH)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ortisei (St. Ulrich) (Bolzano) ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, le seguenti aliquote ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili:

cinque per mille quale aliquota ordinaria per tutti gli immobili ad eccezione dei seguenti;

quattro per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto;

quattro per mille per le abitazioni date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale e relative pertinenze;

quattro per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado e relative pertinenze, purché utilizzate come abitazione principale;

sette per mille per le unità abitative non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e le relative pertinenze;

di determinare in € 232,41, per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta dovuta.

Tale detrazione verrà applicata nei seguenti casi:

alle abitazioni principali dei soggetti passivi;

alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, purché utilizzate come abitazione principale;

alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, alloggi che nella provincia autonoma di Bolzano vengono assegnati dall'Istituto per l'edilizia sociale - I.P.E.S., ai sensi delle vigenti norme di legge.

(Omissis).

03A00625

COMUNE DI PRAIA A MARE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Praia a Mare (Cosenza) ha adottato il 30 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di applicare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del cinque virgola cinquanta per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;

2) di riconfermare e fissare nella misura del sei per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le atre tipologie di immobili;

3) di riconfermare e fissare la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze ancorché iscritte distintamente in catasto in € 103,29.

(Omissis).

03A00626

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501025/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.